



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 11 della seduta del 16 GEN. 2023.

Oggetto: Disegno di legge: <<MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 20 "ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA - ARPACAL".>>

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) PRESIDENTE

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Il Dirigente Generale _____ (timbro e firma)
Ing. Salvatore Siviglia

Dirigente di Settore: _____ (firma) _____

Alla trattazione dell'argomento

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	MAURO DOLCE	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale _____ Dipartimento Bilancio
 conferma la compatibilità del presente provvedimento
 con nota n° _____ (Ing. De Calio)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2022, n. 28;

CONSIDERATA l'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale di istituzione dell'ARPACAL, al fine di garantire un rafforzamento della strategia regionale di sviluppo sostenibile, nonché per sistematizzare la disciplina del trattamento economico spettante al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Scientifico della medesima Agenzia;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato sub <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 20 "ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA – ARPACAL".>>;

EVIDENZIATO che:

- Il disegno di legge in oggetto è stato redatto con il supporto dal Settore "Ufficio Legislativo - Miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione";

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante

e sostanziale:

1. - di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 20 "ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA – ARPACAL".>>, di cui all'allegato *sub* <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* <> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. - di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
3. – di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL [REDACTED] LE
(MONTILLA)

IL F [REDACTED]
(BECHIUTO)

Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 <<Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL.>>"

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 è aggiunta la seguente partizione interna:

<<bb) fornire supporto alla Regione Calabria nelle attività di predisposizione, attuazione e monitoraggio della strategia regionale di sviluppo sostenibile.>>

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20)

1. L'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 è modificato come segue:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Il trattamento economico del Direttore Generale è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.>>.

b) Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

<<9. Il trattamento economico del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo è pari a quello previsto dal comma 8, ridotto del 20 per cento.

10. Agli emolumenti determinati ai sensi dei commi 8 e 9, non è applicata alcuna ulteriore riduzione, per effetto delle norme regionali in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali della Regione Calabria.>>

Articolo 3


(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale Telematico della Regione Calabria.





REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____

11

DEL

16 GEN. 2023

2023

Disegno di legge: <<MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 20 "ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA - ARPACAL".>>

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale di istituzione dell'ARPACAL, al fine di garantire un rafforzamento della strategia regionale di sviluppo sostenibile, nonché per sistematizzare la disciplina del trattamento economico spettante al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Scientifico della medesima Agenzia.

Nell'articolo 8 della legge regionale in parola si provvede all'aggiunta di una ulteriore partizione interna al comma 1, al fine di istituzionalizzare il supporto specialistico di ARPACAL nei confronti della Regione Calabria, impegnata in una serie di importanti attività di predisposizione, attuazione e monitoraggio della strategia prevista dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di sviluppo sostenibile.

Rispetto all'articolo 11, tale norma di legge regionale, nella sua attuale formulazione, dispone che gli emolumenti delle figure dirigenziali apicali sono definiti "con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)."

Il riferimento normativo regionale relativo alla determinazione del trattamento economico del dirigente generale delle Aziende Sanitarie era costituito dal comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 12, giugno 2009, n. 19, a mente del quale "Il trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è determinato nella misura massima prevista dal DPCM 19 luglio 1995, n. 502 per come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, ridotto del 20 per cento per quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133."

Con tale norma la Regione aveva ritenuto di compensare il minore gettito proveniente dall'esenzione dal pagamento dei ticket con la riduzione, in ragione del 20%, del trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, quale misura di sostegno nella partecipazione pubblica alla spesa sanitaria.

Per effetto del disposto di cui all'art 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111, con decorrenza dal 17 luglio 2011, la misura di esenzione di cui al comma 19 dell'articolo 61 D.L. n. 112/2008 ha cessato di avere efficacia.

Al fine di consentire alla Regione di essere maggiormente attrattiva nella selezione di profili professionali adeguati alla complessità delle attività occorrenti a garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano di Rientro, il comma 1 dell'articolo 65 sopra citato è stato abrogato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2022, n. 28.

Di conseguenza, in virtù dell'operatività dei richiami normativi sopra esplicitati, anche gli emolumenti del Direttore Generale dell'ARPACAL (e, di riflesso, anche quelli del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico) hanno beneficiato della novella normativa prevista per l'attuazione del Piano di rientro della Sanità, con ciò determinandosi una situazione di oggettiva disparità di trattamento con gli altri dirigenti apicali degli altri enti strumentali.

La modifica proposta, del resto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale ed è suscettibile di comportare una sensibile riduzione degli oneri a carico del bilancio dell'Agenzia, atteso che a legislazione vigente la situazione dei trattamenti retributivi in

parola sarebbe superiore.

Il risparmio di spesa conseguente alla novella normativa giustifica, inoltre, l'esclusione dell'applicazione della normativa in materia di spending review.

Si ritiene, pertanto, di presentare al Consiglio regionale una proposta di legge regionale di modifica della legge regionale n. 20/199.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

L'articolo 1 aggiunge una importante funzione all'ARPACAL, nell'ambito di un supporto specialistico alla Regione Calabria in merito alla strategia di sviluppo sostenibile.

L'articolo 2 del disegno di legge detta le disposizioni di modifica dell'articolo 11 della legge regionale istitutiva dell'ARPACAL, mediante sostituzione del comma 8 ed aggiunta di due nuovi commi.

Il nuovo comma 8 dell'articolo equipara la retribuzione del Direttore Generale a quella dei Dirigenti Generali della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

Il nuovo comma 9 dispone, invece, che la retribuzione dei Direttori Amministrativo e Scientifico, determinata ai sensi del comma 8 e ridotta del 20%.

Il comma 10, in virtù della decurtazione già operata rispetto ai precedenti livelli di retribuzione, dispone espressamente l'esclusione delle retribuzioni in argomento dall'ambito di applicazione delle norme regionali in materia di contenimento della spesa degli enti sub regionali.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria, nel senso che la novella normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

partimento proponente

viglia

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: <<MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 20 "ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA – ARPACAL".>>

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche all'articolo 8, comma 1 ed all'articolo 11, comma 8 della legge regionale di istituzione dell'ARPACAL, provvedendo all'aggiunta di una ulteriore funzione all'ARPACAL in materia di sviluppo sostenibile ed alla sistematizzazione della disciplina del trattamento economico spettante al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Scientifico della medesima Agenzia.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	€ 0,00 – clausola di non onerosità.
Articolo 4	€ 0,00 – l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art		Euro
Art.		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Note

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 - Anno _____
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 - Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
 - Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del S

Il Direttore C

